

# Rapporto al messaggio 1092

Della Commissione della Legislazione sul messaggio del 23 ottobre 1962 la modificazione dell'art. 5 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954, degli art. 2, 3 e 5 della legge organica giudiziaria del 15 novembre 1954 e dell'art. 153 cpv. 2 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle elezioni e sulle votazioni del 23 febbraio 1954

L'assemblea generale dei Giudici di pace e supplenti riunita a Brè nel mese di giugno 1961 conferiva all'Associazione dei Giudici di pace del Canton Ticino l'incarico di promuovere un'azione volta a consolidare il secolare ed apprezzato istituto della giustizia di pace, nonché le posizioni proprie ai suoi titolari.

In data 20 dicembre 1961 una memoria era diretta in tal senso dalla associazione al direttore del competente Dipartimento. I Giudici di pace chiedevano, in special modo, conferenze e giornate di studio per la loro formazione, sedi appropriate, una formale revisione della tariffa civile, un adeguamento degli onorari.

Le legittime rivendicazioni dell'Associazione ticinese dei Giudici di pace venivano quasi integralmente accolte dal Consiglio di Stato col messaggio in esame.

## Adeguamento degli onorari

Il Dipartimento di giustizia ha raccolto, con la collaborazione dell'Ufficio del bollo, alcuni dati statistici in relazione alle provvigioni circa la vendita della carta bollata e delle marche da bollo, che costituisce per alcune Giudicature un cospicuo cespite d'entrata.

Tale statistica denuncia una distribuzione molto irregolare di queste provvigioni che oscillano nel 1961 dai 19.941,10 Fr. del Giudice di pace di Lugano agli 1,25 o 3,60 di quelli di Sessa e Sonvico.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto opportuno di abolire, al fine di togliere la disparità di trattamento esistente tra i Giudici della campagna e i colleghi dei centri, la percentuale spettante ai Giudici sulla vendita della carta e marche da bollo, aumentando invece l'onorario annuo secondo una scala stabilita proporzionalmente al numero degli abitanti del circolo e limitato a quattro categorie.

La Commissione ha tuttavia ritenuto di ridurre le indennità annue da franchi 1.850,-- a Fr. 1.800,-- e da Fr. 5.100,-- a Fr. 5.000,-- rispettivamente per le Giudicature di pace fino a 5.000 abitanti ed oltre 13.000,--.

In 26 Giudicature, con un numero di abitanti massimo per il circolo di 5.000, l'onorario sarebbe di Fr. 1.800,-- annui, in 6 Giudicature da 5.000 a 10.000 abitanti Fr. 2.600,--; in 2 Giudicature da 10.000 a 13.000 abitanti Fr. 3.600,-- e in 4 Giudicature di oltre 13.000 abitanti Fr. 5.000,-- all'anno

La spesa totale a carico dello Stato assommerebbe quindi a Fr. 89.400,-- contro i 36.300,-- versati attualmente. La maggiore spesa di Fr. 53.100,-- verrà però recuperata dalla riduzione generale della provvigione sulla vendita della carta e delle marche da bollo dal 6 % al 3 %.

Se noi pensiamo che nel 1961 vennero pagate in totale ai Giudici di pace e ai rivenditori Fr. 61.676 85 di provvigioni calcolati sulla base del 6 % riducendo tale percentuale al 3 % lo Stato avrebbe risparmiato in quell'anno Fr. 30'838.40.

La Commissione apprende pure con piacere che in questo campo si intende meglio regolamentare la vendita affidandola eventualmente ai Municipi, ai posti di Gendarmeria, uffici postali, od a persone di fiducia.

Comunque è auspicabile che la carta da bollo messa a disposizione degli abitanti del Circolo sia sempre in quantità tale

da soddisfarne i bisogni ed a portata di mano

Questa rivalutazione generale dell' onorario dei Giudici di pace, rappresenta un giusto riconoscimento per chi con tanta solerzia si dedica all' amministrazione della giustizia popolare.

Di riflesso anche una rivalutazione dell' onorario annuo dei supplenti da franchi 100,-- a Fr. 250,-- appare equa per le Giudicature di pace con meno di 10.000 abitanti. Per quelle con oltre 10.000 appare invece giustificato un adeguamento a Fr. 500,--.

L' esperienza insegna che talvolta il titolare della Giudicatura di pace, per impegni professionali, per prolungate assenze dovute a malattia o per altri motivi, non può, durante lunghi periodi di tempo assolvere pienamente i doveri legati al suo ufficio, incaricando il supplente di intervenire in sua vece.

Sarebbe inopportuno che le indennità di legge venissero, in tal caso, percepite dal titolare assente invece del supplente per cui questa Commissione propone l' inclusione di un art. 5 e 5 bis del seguente tenore in sostituzione di quello già sottopostoci col messaggio in esame, in modifica all' art. 5 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954.

#### **Art. 5**

<< I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio circolo, secondo i risultati dell' ultimo censimento federale della popolazione:

fino a 5'000 abitanti	<b>Fr. 1'800,--</b>
da 5'001 a 10'000	<b>Fr. 2'600,--</b>
da 10'001 a 13'000	<b>Fr. 3'600,--</b>
oltre 13'000	<b>Fr. 5'000,--</b>

I supplenti dei Giudici di pace, nei circoli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ricevono un' indennità annua di Fr. 250,--; in quelli con oltre 10.000 abitanti di Fr. 500,--.

#### **Art. 5 bis**

In caso di assenza del Giudice di pace, per oltre due mesi consecutivi, il supplente ha diritto a percepire, temporaneamente, l' indennità spettante al titolare".

Va rilevato che oltre agli onorari, proposti col messaggio in esame, i Giudici di pace percepiscono in media per ogni pratica:

Fr. 4,-- nei circoli con meno di 2.500 abitanti;  
Fr. 5,10 nei Circoli da 5.000 a 10.000 abitanti;  
Fr. 7,-- nei circoli con più di 10.000 abitanti.

Trattasi indubbiamente di tariffe elaborate in base alle esigenze ed al valore del denaro di quasi mezzo secolo fa. Tariffe che, per costante pratica ed eccessiva prudenza i Giudici applicano, quasi sempre, nella misura del minimo. Indubbiamente una revisione della legge sulla tariffa giudiziaria si impone.

#### **Problema delle sedi**

Giusta l' art. 1 del Regolamento sulle Giudicature di pace del 20 settembre 1938 e l' art. 3 della legge organica giudiziaria, l' ufficio delle Giudicature di pace deve avere la sede nel capoluogo del circolo. Per quanto ha attinenza agli oneri relativi la prassi del Dipartimento di giustizia, mancando questa prassi di una chiara base legale, vuole che le spese relative al locale e relativo arredamento, siano sopportati dai circoli e meglio dai Comuni del circolo proporzionalmente al numero degli abitanti.

La questione delle sedi e dell' arredamento merita, a parere della Commissione, un attento esame. Il Dipartimento dovrà intervenire perché vengano assegnati alle giudicature sedi degne e provviste di un arredamento consono alla bisogna.

Non si dovrà più assistere al triste spettacolo di udienze tenute in sedi scarsamente illuminate e riscaldate con preistorici mezzi di fortuna, in locali angusti ed indecorosi ove il Giudice di pace svolge il suo lavoro in condizioni umilianti.

Le forniture di cancelleria, come ogni spesa di arredamenti saranno assunte, in toto, dallo Stato, quest' ultime non limitatamente al 50 % come proposto dal disegno di legge del Consiglio di Stato.

Per quanto ha attinenza alla sede vera e propria la Commissione reputa che al Comune capoluogo del Circolo incomberà di provvedere al proposito mettendo gratuitamente a disposizione il locale necessario e pagando pure le spese di illuminazione e riscaldamento.

Ma la configurazione dei circoli non essendo sempre la medesima, e trovandosi in alcuni di essi il capoluogo in posizione eccentrica, eccessivamente distante da alcuni Comuni facenti parte del circolo, la legge dovrà prevedere, per comodità dei cittadini, a scegliere un Comune sede che non sia il capoluogo.

In questo caso gli incumbenti a carico del capoluogo dovranno essere sostenuti dal Comune sede.

Tale scelta sarà fissata dal Potere` esecutivo o se del caso dal regolamento d' applicazione.

La base legale, perché queste disposizioni acquistino effetto di legge, vuole la modifica dell' art. 3 della legge organica giudiziaria che dovrà essere del seguente tenore:

### **Art. 3**

#### << Sede e udienze

Il Giudice di pace ha sede nel capoluogo del circolo. Per ragioni particolari il Consiglio di Stato potrà fissare la sede in altro Comune del circolo.

Il Comune sede dovrà mettere a disposizione, gratuitamente, il locale delle udienze assumendo le spese di illuminazione e riscaldamento.

Lo Stato fornisce il materiale di cancelleria e sopporta le spese di arredamento.

Il Giudice di pace fissa, con l' approvazione del Consiglio di Stato, il giorno e l' ora delle udienze. Può tuttavia tenere udienza anche in altri giorni. Per gli atti di polizia giudiziaria e nei casi di urgenza dovrà agire secondo le esigenze del caso >>.

### **Corsi di formazione e di aggiornamento**

Da alcuni anni a questa parte l' Associazione dei Giudici di pace provvede perché una conferenza su temi suscettibili di particolare interesse, venga tenuta in occasione dell' assemblea dei giudici. Queste conferenze non sono però sufficienti alla bisogna. Il Giudice nuovamente eletto può formarsi attraverso l' esperienza quotidiana che non deve essere però disgiunta da una costante consultazione della materia.

L' Associazione, con profondo senso del dovere, si è impegnata a organizzare dei corsi d' istruzione con partecipazione obbligatoria, ritenuto che il Dipartimento abbia a designare i docenti e a corrispondere ai partecipanti un' adeguata diaria.

La Commissione vede una vera necessità, per la formazione dei giudici, che questi corsi abbiano luogo e fa senz' altro propria l' intenzione del Consiglio di Stato perché ogni cinque anni, cioè all' inizio e a metà del periodo di nomina per due o tre giorni tutti i giudici del Cantone vengano riuniti. Non condivide per contro l' idea dell' Esecutivo di lasciare la facoltà di organizzare tali corsi all' Associazione ritenendo più idoneo il Dipartimento di giustizia per tale incombenza.

Resta inteso che lo Stato ne assumerà in modo totale il finanziamento. Questi corsi avranno carattere obbligatorio.

La base legale per tale istituzione dovrà fare oggetto di novella legislativa a complemento dell' art. 2, capoverso 4, della Legge organica giudiziaria civile e penale ritenuto che sarà poi compito del Consiglio di Stato di emanare il relativo regolamento d' applicazione.

Il nuovo capoverso sarà del seguente tenore:

<< Lo Stato organizza e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai Giudici di pace. Le modalità sono stabilite dal Consiglio di Stato >>.

La Commissione vedrebbe pure con piacere che i testi delle lezioni vengano raccolti in un fascicolo che verrà poi messo a disposizione dei Giudici di pace a cura del competente Dipartimento.

## **Concomitanza delle elezioni dei Giudici di pace con quelle cantonali**

In ossequio all' art. 153 cpv. 2 della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1955 i Giudici di pace e i loro supplenti sono eletti ogni dieci anni nella terza domenica di febbraio. Il decennio in corso venendo a scadere il 1. giugno 1963 le elezioni dovrebbero quindi aver luogo ad una settimana di distanza da quelle del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato reputa opportuno sia per ragioni organizzative, sia perché ritiene indispensabile che le elezioni di magistrati dell' ordine giudiziario debbano avvenire in un clima di serenità, ritardare le elezioni di un mese rinviandole cioè alla terza domenica di marzo. Visto come fra 20 anni tale inconveniente verrebbe nuovamente a realizzarsi si ritiene indispensabile una modifica, in tal senso, del precitato art. 153 cpv. 2.

La Commissione della Legislazione condivide appieno le preoccupazioni dell' Organo esecutivo ed approva la modifica richiesta.

### **Aumenti delle competenze**

Con il messaggio in esame viene proposta una modifica dell' art. 5 della LOG nel senso che al Giudice di pace venga accordata la competenza di giudicare inappellabilmente le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di franchi 500,--.

Vi sono indubbie ragioni che possono giustificare l' aumento delle competenze dei Giudici di pace da Fr. 300,-- a Fr. 500,--: tuttavia vi sono ragioni altrettanto valide per giustificare che il potenziamento delle competenze del giudice sia accompagnato da misure intese a togliere l' irrimediabilità delle decisioni prese, su problemi spesso giuridicamente complessi, da persone che non hanno a disposizione, oltre che le cognizioni specialistiche necessarie, il materiale di consultazione dal quale non si può prescindere per una più precisa conoscenza dei problemi.

E' infatti fuori discussione il riconoscimento della funzione positiva del Giudice di pace quale conciliatore, mentre è unicamente discussa la questione a sapere se il Giudice di pace deve decidere inappellabilmente sulle controversie a lui rimesse.

Questo problema, tuttavia, merita un più approfondito esame, che non permetterebbe di evadere con la necessaria sollecitudine le altre proposte del Consiglio di Stato.

Per questa ragione, pur risolvendo positivamente su tutti gli altri punti, la Commissione invita il Gran Consiglio a sospendere la decisione sul problema della competenza, ritenuto che lo stesso rimane pendente presso la Commissione della Legislazione e che il Dipartimento di giustizia presenterà alla Commissione e al Gran Consiglio un supplemento di messaggio in merito. La Commissione suggerisce sin d' ora al Dipartimento di esaminare, con altre suggestioni, l' eventualità di lasciare ai Giudici di pace la competenza fino a Fr. 500,-- in materia di rigetto di opposizione, ai Pretori invece la competenza per le relative decisioni di merito; oppure di lasciare all' attore di scegliere in ogni caso, fino a Fr. 500,-- , tra la competenza del Giudice di pace e quella del Pretore; oppure di lasciare a ciascuna delle parti, dopo l' esperimento di conciliazione davanti al Giudice di pace, di esigere il rinvio della causa alla Pretura; o infine di statuire l' appetibilità di tutte le decisioni dei Giudici di pace con piena cognizione del Pretore.

Si tratta insomma di ricercare la forma migliore per confermare e non sminuire l' istituto dei Giudici di pace, rimediando tuttavia alle lamentate circostanze.

Vi invitiamo pertanto a voler approvare, come ai disegni di legge annessi al messaggio del Consiglio di Stato, il nuovo art. 5 e 5 bis, sulla legge degli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954, i nuovi art. 52 e 53 della legge sul bollo del 9 gennaio 1934, le modifiche proposte agli art. 2 e 3 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, }a modifica del secondo capoverso della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle elezioni e sulle votazioni del 23 febbraio 1954.

### **Per la Commissione della Legislazione:**

G. Bordoni, relatore  
Barchi P. - Bignasca con riserva -  
Celio -Giorgetti - Induni - Lepori -  
Maino - Masoni - Snider -Tamburini - Wyler.